

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 497-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 aprile 1964*

*modificato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio e Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1964 (V. Stampato n. 1314)*

**presentato dal Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 maggio 1964*

**Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale  
per lo studio della congiuntura (ISCO)**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo annuo, concesso all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con legge 30 luglio 1959, n. 616, è elevato da lire 100 milioni a lire 200 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il contributo annuo, concesso all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con legge 30 luglio 1959, n. 616, è elevato da lire 100 milioni a lire 250 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1963-64, con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 359 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1963-64, per lire 100 milioni con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 359 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 50 milioni con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, all'onere di lire 75 milioni si provvede con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo predetto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

*Identico.*